



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA'

Il presente allegato è composto
da n. 44 pagine
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO "A"

OCM Vino - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg. (UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n.1411 del 03/03/2017, D.M. n.3843 del 03/04/2019 e ss.m..ii

Disposizioni regionali di attuazione
campagna - 2020/2021

Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Premessa
3. Termini e definizioni
4. Obiettivi
5. Soggetti beneficiari
6. Condizioni di ammissibilità
7. Indicazioni tecniche di intervento
 - 7.1 Localizzazione degli interventi
 - 7.2 Varietà
 - 7.3 Forme di allevamento
 - 7.4 Densità di impianto
 - 7.5 Superficie minima e massima di intervento ammissibile agli aiuti
8. Attività ammissibili
 - 8.1 Azioni non ammissibili
9. Definizione del sostegno
10. Tipologie di domande e termini di presentazione
 - 10.1 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN
11. Domanda di sostegno
12. Criteri di selezione delle domande
13. Istruttoria tecnico-amministrativa
 - 13.1 Verifica di ricevibilità delle domande di sostegno
 - 13.2. Ammissibilità: controllo tecnico – amministrativo
 - 13.2.1 Ammissibilità: controllo in loco (ex-ante)
14. Formulazione della graduatoria regionale di ammissibilità
15. Finanziabilità delle domande di sostegno
16. Adempimenti dei beneficiari ai fini del pagamento dell'aiuto
 - 16.1 Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fidejussoria
 - 16.1.1 Attestazione inizio lavori
 - 16.1.2 Garanzie fidejussorie ed Enti Garanti
 - 16.2 Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo
 - 16.2.1 Presentazione domanda
 - 16.2.2 Verifica delle opere realizzate
 - 16.2.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione
 - 16.3 Elenchi di liquidazione regionali
17. Eleggibilità delle spese
18. Domanda di variante
19. Modifiche minori
20. Rinuncia all'aiuto
21. Comunicazione di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali
 - 21.1 Subentro in caso di decesso
22. Recuperi e penalità
23. Impegni del beneficiario
24. Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
25. Condizionalità
26. Comunicazione degli anticipi ricevuti
27. Certificazione antimafia
28. Ricorsi
29. Demarcazione PSR – OCM Vino
30. Responsabili del procedimento
31. Norma di rinvio

Allegati

- Modello 1: Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN
- Modello 2: Richiesta autorizzazione accesso e consultazione fascicoli aziendali

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Comunitaria

- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni, recante *modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo*;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 46.
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.
- Nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha evidenziato agli Stati membri le flessibilità disponibili nell'ambito del vigente quadro giuridico della politica agricola comune, con particolare riferimento al riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Normativa Nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009)*;
- D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) *"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"*;
- D.M. 16 dicembre 2010 recante *"Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni"*;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2013, n. 15938 concernente *"Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione la misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti"*;

- Decreto MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015 recante *"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli"*;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n.12272 del 15/12/2015 recante *"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli"*;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante *"Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino"*;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 527 del 30 gennaio 2017 recante *"Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli"*;
- Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 recante *"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti"*;
- Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (PNS) relativo alla programmazione 2019/2023, che ha acquisito l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2018;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole n.3843 del 03 Aprile 2019 recante *"Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termine di presentazione domande di aiuto"*;
- Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 1355 del 05/03/2020 relativo a *"Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020-2021"*;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole n.3318 del 31 marzo 2020 recante *"Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole n.5779 del 22 Maggio 2020 recante *"Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*

Circolari AGEA

- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2009.1415 del 03/11/2009, concernente le *linee guida e le specifiche tecniche inerenti le superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC)*;

- Istruzioni O.P. AGEA n.27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 - *Procedura delle garanzie informatizzate*;
- Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011 - *VITIVINICOLO – Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia*;
- Istruzioni O.P. AGEA n.31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014 - *Modalità di pagamento degli aiuti a carico del FEAGA e del FEASR*;
- Istruzioni O.P. AGEA n.25 prot. n. UMU.2015.749 del 30/04/2015 – *Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA*;
- Circolare AGEA Coordinamento n.18162.2017 del 1 marzo 2017 – *Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- Circolare AGEA Coordinamento n.11517 del 13 febbraio 2020 - *Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio” e ss.mm.i.*;
- Circolare AGEA Coordinamento n.0021714 del 19 marzo 2020 - *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.” e ss.mm.ii.*;
- Circolare AGEA Coordinamento n. 24085 del 31 marzo 2020 – *Situazione eccezionale per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante da virus COVID-19. Attività concernenti la campagna 2020*;
- Circolare AGEA Coordinamento n. 25100 del 06 aprile 2020 – *Applicazione del DM 31 marzo 2020, n. 3318 – Proroghe a seguito emergenza COVID-19*;
- Istruzioni O.P. AGEA n. 23 del 09/04/2020 - *Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020*;
- Istruzioni O.P. AGEA n. 24 del 09/04/2020 – *Applicazione del decreto ministeriale 31 marzo 2020, n.3318. Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19. Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti*;
- Circolare AGEA n. 33125 del 14/05/2020 – *Note esplicative del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e/o alternativi*;
- Circolare AGEA Coordinamento n. 36399 del 28/05/2020 – *Vitivinicolo - Applicazione del DM 22 maggio 2020, n. 5779 – Proroghe a seguito emergenza COVID-19 e direttive in merito ai controlli ex-ante ed ex-post*;
- Istruzioni O.P. AGEA n. 65 ORPUM - Prot. Uscita N.0045698 del 10/07/2020 - *O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2020/2021*;

Normativa Regionale

- L.R. n.28/2006, *“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”*;
- Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009 *“L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”*;
- DGR n. 2506 del 15 novembre 2011 *“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare - valutazione di congruità nel settore agricolo. Disciplina transitoria”*;
- DGR n. 1337 del 16 luglio 2013 *“Approvazione linee guida valutazione di congruità in agricoltura (DGR n. 2506 del 15/11/2011)”*; L. R. n.40/2015, art. 6 che apporta modifiche e integrazioni all’art.47 della L.R. 4 agosto 2004, n.14;
- DGR n. 2492 del 30/12/2015 avente ad oggetto: *“Reg. CE 1234/2007 e Reg. UE 1308/2013. Decreti Mipaaf n. 1213 del 19 febbraio 2015 e n. 12272 del 15/12/2015: disposizioni regionali relative alla gestione dei diritti di reimpianto vigneti.”*;
- DGR n.1859 del 30/11/2016 *“Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida”* e s.m.i.;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.202 del 15/12/2016 di approvazione ed adozione di indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale.

2. PREMESSA

La misura *“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”* è prevista nell’ambito del Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023.

Le presenti *Disposizioni regionali di attuazione (DRA)* disciplinano le modalità applicative delle disposizioni comunitarie e nazionali della misura, a norma dell’art. 46 del Reg.(UE) n. 1308/2013, dell’art. 12 e seguenti del Reg.(UE) n. 1149/2016, degli articoli 7 e seguenti del Reg.(UE) n.1150/2016 e dei decreti ministeriali di attuazione, D.M. n.1411 del 03/03/2017 e D.M. n.3843 del 03/04/2019 e ss.m..ii.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti *“Disposizioni regionali di attuazione”* si applicano le seguenti definizioni:

- **AGEA Coordinamento:** Organismo di Coordinamento AGEA;
- **OP AGEA:** Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 - 00185 ROMA;
- **Appezamento viticolo:** insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore;
- **Attività:** la riconversione varietale, la diversa ricollocazione/reimpianto di vigneto, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti - *ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, art. 46 comma 3 lettera a), b), c) e d)*;
- **Autorizzazione al reimpianto:** autorizzazione al reimpianto di un vigneto concessa ovvero riveniente dalla conversione di diritto di impianto/reimpianto a norma del Reg. (UE) n.1308/13, del decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e della D.G.R. n. 1859 del 30/11/2016;
- **Azione:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV - come elencati nell’allegato II al DM 1411/2017 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);
- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di sostegno, responsabile dell’esecuzione delle operazioni e destinatario dell’aiuto;
- **CAA:** Centro di Assistenza Agricola autorizzato;

- **Campagna vitivinicola:** campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo;
- **Coltivatore diretto:** ai sensi della Legge 2 giugno 1961 n. 454 art. 48 e Legge 26 maggio 1965 n. 590 art. 31) è coltivatore diretto colui che dedica abitualmente la propria attività lavorativa alla manuale coltivazione del fondo apportando direttamente e con la collaborazione delle unità attive familiari almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale;
- **Conduttore:** persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo;
- **Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica:** i consorzi di tutela che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi dell'articolo 41 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del Decreto legislativo n. 61/2010;
- **CUAA:** Codice unico di identificazione delle aziende agricole. è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **Ente Istruttore:** Servizio Territoriale, competente per territorio, che effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande afferenti la misura;
- **Estirpazione:** eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, comprese le radici, asportando tutti i residui di vite dal fondo;
- **Fascicolo aziendale:** modello cartaceo ed elettronico istituito in ambito SIAN contenente dati, informazioni e documenti dell'azienda agricola, ai sensi del D.P.R. n.503/99 e del D. L.vo 29/03/2004 n.99;
- **Impianto:** messa a dimora definitiva di barbatelle di vite per la produzione di uva da vino;
- **Imprenditore agricolo:** ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;
- **Mi.P.A.A.F.:** Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea – Ex PIUE VIII - Settore vitivinicolo;
- **Modifiche minori:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione al Servizio Territoriale competente;
- **Modifiche maggiori:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione al Servizio Territoriale competente;
- **Operazione:** intero progetto che viene presentato dal richiedente ai fini della partecipazione alla misura RRV. È rappresentato dall'azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno - *ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149;*
- **Regolamento:** Reg. (UE) n.1308/2013;

- **Regolamento delegato:** Reg. (UE) n.1149/2016;
- **Regolamento di esecuzione:** Reg. (UE) n.1150/2016;
- **Reimpianto anticipato:** impianto di viti corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono impiantate nuove viti ai sensi dell'articolo 66 del Reg. (UE) n.1308/2013, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria;
- **Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (misura RRV):** interventi da realizzare su superfici dell'azienda condotta, e della quale sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:
 - *riconversione varietale* (realizzabile mediante il reimpianto, o il sovrainnesto);
 - *ristrutturazione* (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione);
 - *miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti* realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, ecc.).
- **Schedario viticolo:** è lo strumento previsto dall'art. 185 bis del Reg. (CE) del Consiglio n.1234/2007, dal Reg. (CE) applicativo della Commissione n. 436/2009 e dal D.M. 16/12/2010;
- **Servizio Territoriale:** Servizio Provinciale dell'Agricoltura, competente per il territorio, in cui ricade l'ubicazione delle superfici vitate oggetto di intervento;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C;
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **Sovrainnesto:** innesto di una vite di uva da vino già precedentemente innestata;
- **Superficie vitata:** è la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed intesta al vigneto fino ad un massimo di tre metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
Esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, par. 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè: *la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.*
- **Unità vitata:** superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva, attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT. ;
- **Vigneto:** impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue.

4. OBIETTIVI

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi realizzati dovranno, pertanto, perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- adottare modelli produttivi che possano esprimere più elevati livelli qualitativi;
- adottare sistemi di gestione viticola che rendano più efficiente ed economica l'attività;
- diffondere le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali;
- valorizzare la tipicità dei prodotti e delle tipologie colturali legate al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale.

Tali finalità collimano perfettamente con gli obiettivi regionali di miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi, ritenuti entrambi di importanza strategica per il settore.

A garanzia del conseguimento degli obiettivi qualitativi prefissati, i vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione vigneti dovranno essere iscritti allo schedario viticolo e dovranno essere idonei a concorrere alla produzione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono persone fisiche o giuridiche che alla data di presentazione della domanda conducono, in qualità di titolare/legale rappresentante, una:

- a) impresa individuale agricola
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (ove previsto per legge);
- b) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (ove previsto per legge);
- c) cooperativa agricola di conduzione
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta all'albo delle società operative agricole.

I richiedenti l'aiuto, al momento della presentazione della domanda, devono condurre vigneti con varietà di uva da vino iscritti allo schedario viticolo, ovvero aver attivato la procedura per la conversione di *ex diritti di reimpianto* in autorizzazioni, ovvero detenere autorizzazioni al reimpianto dei vigneti in corso di validità, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art.64 del Reg. n.1308/2013.

Qualora il conduttore non sia pieno proprietario delle superfici oggetto di intervento, la domanda di sostegno deve essere corredata dall'assenso del proprietario /comproprietario/nudo proprietario di tali superfici.

I richiedenti l'aiuto non devono risultare esclusi dalla misura ristrutturazione e riconversione vigneti, ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del DM e dell'articolo 69 comma 3 della legge 238/2016.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto in corso di validità, ovvero deve aver attivato la procedura per la conversione di un *ex diritto di-reimpianto* in autorizzazione.

La procedura di conversione del diritto di reimpianto in autorizzazione deve essere completata positivamente preliminarmente all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti.

- b) impegnarsi ad estirpare e reimpiantare un vigneto di pari superficie in suo possesso.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve:

- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo (impianti, reimpianti, autorizzazioni);
- dimostrare di aver presentato entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, la "Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino" di cui agli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione ed al D.Lgs n. 61/2010, riferita alle unità vitate oggetto dell'intervento, almeno nelle due campagne vitivinicole antecedenti quella di presentazione della domanda di sostegno RRV (campagne 2018/2019 e 2019/2020).
In caso di nuovo conduttore rispetto alle due campagne indicate è obbligatoria l'indicazione del precedente conduttore (riferite alle unità vitate oggetto dell'intervento).
I soggetti titolari di aziende agricole non vitate che intendono iniziare l'attività viticola non sono tenuti a produrre copia della "Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino";
- dimostrare, nel caso in cui conduttore non è proprietario del fondo su cui intende realizzare gli interventi, il possesso del fondo mediante un diritto reale di usufrutto o un contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato, di durata superiore alla durata degli impegni previsti a carico del beneficiario, nonché l'assenso del proprietario/comproprietario/nudo proprietario a realizzare gli interventi e alla presentazione della domanda di sostegno e a riscuotere il relativo contributo.
Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Si evidenzia che la concessione dell'aiuto è condizionata alla favorevole valutazione del "requisito di congruità" di cui alle "Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura" approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicate nel BUPR n.109 del 07/08/2013.

In ogni caso, preliminarmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve:

- aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.L.vo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica;
- registrare ed aggiornare la propria posizione nell'ambito dello schedario viticolo regionale ai sensi della normativa nazionale e del D.M. MIPAAF del 16/12/2010 e aver risolto le eventuali anomalie di allineamento.
I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni al reimpianto da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'interessato e dello schedario viticolo.

7. INDICAZIONI TECNICHE DI INTERVENTO

Il regime di sostegno comunitario non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 46 del Reg.(UE) n. 1308/2013: *“per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà, secondo lo stesso sistema di allevamento o sesto di impianto della vite”*.

Parimenti, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. delegato (UE) n.1149/2016, *non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.*

Al riguardo, secondo le indicazioni fornite dai Servizi della Commissione, in caso di richiesta di estirpazione per l'adesione alla misura, il richiedente dovrà dichiarare che non trattasi di normale rinnovo di vigneto. I Servizi Territoriali competenti per l'istruttoria avranno cura di verificare tale dichiarazione e verbalizzare il rispetto di tale circostanza.

- alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari e/o statali e/o regionali per interventi di “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno della corrente campagna; si precisa che i dieci anni si calcolano a partire dalla data di richiesta di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione degli interventi;
- all'esercizio di *autorizzazioni per nuovi impianti* di cui all'art. 6 del D.M. n. 12272 del 15/12/2015 e s.m.i.;
- agli interventi finalizzati:
 - alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
 - alla realizzazione di vigneti allevati a tendone;
 - al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro;
 - al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro.

7.1 Localizzazione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione disciplinati dalle presenti disposizioni applicative possono attuarsi nell'intero territorio della regione Puglia.

Un progetto di ristrutturazione e di riconversione può comprendere vigneti ubicati in diverse province della regione.

7.2 Varietà

Le operazioni di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite che, in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, sono riconosciute *“idonee alla coltivazione e classificate nella Regione Puglia”*. L'elenco delle varietà è stato approvato con D.G.R. n.1371 del 04/09/2003, pubblicata nel BURP n.105 del 17/09/2003, e aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 22/2013 del Servizio Agricoltura, pubblicata nel BURP n.16 del 31 gennaio 2013.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Per il materiale vegetale - barbatelle e/o marze (per il solo intervento del sovrainnesto) - da utilizzare per la realizzazione degli interventi deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle norme fitosanitarie comunitarie, nazionali e regionali disposte al fine di contrastare la diffusione della *Xylella fastidiosa (Well e Raju)* nel territorio della regione Puglia.

Nel rispetto delle Decisioni di esecuzione (UE) 2015/789 del 18/05/2015 e (UE) 2017/2352 e delle Determinazioni del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n.274 del 04/05/2018 e n.280 del 17/05/2018, il materiale di propagazione del genere *Vitis*, prodotto nelle aree delimitate per la presenza di *Xylella fastidiosa* e destinato alla movimentazione e/o piantagione all'esterno di dette aree, deve essere sottoposto ad un opportuno trattamento di termoterapia così come stabilito dalla Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 46 dell'11/11/2016, pubblicata nel BURP del 07/12/2016 n. 140.

La Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 414 del 20/06/2018, pubblicata nel BURP n.89 del 05/07/2018 stabilisce disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali del genere *vitis* nelle zone delimitate dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* del territorio della regione Puglia e modifica del protocollo tecnico di termoterapia.

Il materiale vivaistico utilizzato per la realizzazione dell'impianto deve essere sempre accompagnato dal passaporto delle piante e/o dal passaporto delle piante "ZP", se proveniente da regioni o stati membri non inseriti nelle zone protette per *Grapevine flavescence dorée (Flavescenza dorata)*.

7.3 Forme di allevamento

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Le forme di allevamento ammesse sono quelle verticali (es. guyot, cordone speronato, spalliera, alberello etc..) che consentono di contenere le rese di uva per ettaro.

A riguardo si precisa che l'impianto ad *alberello pugliese* è caratterizzato dalla totale assenza della struttura di sostegno e, pertanto, nel caso di interventi che prevedono tale forma di allevamento il costo relativo all'acquisto di pali, fili, tutori, ecc. non sarà ammissibile agli aiuti.

Non sono ammesse a contributo le forme di allevamento orizzontali (es. tendone).

7.4 Densità di impianto

I vigneti oggetto di interventi di ristrutturazione e riconversione devono avere densità pari o superiore a 3.000 ceppi/ettaro, fatte salve norme più restrittive previste da specifici disciplinari di produzione.

7.5 Superficie minima e massima di intervento ammissibile agli aiuti

La superficie minima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, non potrà essere inferiore a 0,50 ettari.

Per le aziende che hanno una SAU vitata inferiore o uguale ad 1 ettaro, la superficie minima ammissibile agli aiuti non può essere inferiore a 0,30 ettari.

In ogni caso la superficie massima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, non potrà essere superiore a 15 ettari.

8. ATTIVITA' AMMISSIBILI

Le **attività** ammissibili nell'ambito della misura riconversione e ristrutturazione vigneti, attuabili mediante una serie di **azioni** che nel loro insieme consentono la realizzazione del progetto (**operazione**) oggetto della domanda di sostegno, sono indicate nella *Tabella 1 "Attività ammissibili"*.

Tabella 1: Attività ammissibili

| Attività | Azione | Descrizione azione |
|---|------------------|---|
| <p>a) – Riconversione Varietale</p> <p>che consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel reimpianto su stesso o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggiore pregio enologico o commerciale; - nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo di una diversa varietà di vite ritenuta di maggiore pregio enologico o commerciale; | <p>A1</p> | <p><u>Estirpazione e reimpianto</u> <i>Estirpazione di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e reimpianto, realizzato sullo stesso appezzamento o su un altro, mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.</i></p> |
| | <p>A2</p> | <p><u>Reimpianto da autorizzazione</u> <i>Reimpianto con esercizio di una autorizzazione impiantando varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.</i></p> |
| | <p>A3</p> | <p><u>Reimpianto anticipato</u> <i>Reimpianto anticipato di vigneto mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali</i></p> |
| | <p>A4</p> | <p><u>Sovrainnesto</u> <i>Sovrainnesto di vigneto di età massima di 15 anni, in buono stato vegetativo, con riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.</i></p> |
| <p>b) - Ristrutturazione</p> <p>che consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; - nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche di forma di allevamento sesto di impianto | <p>B1</p> | <p><u>Estirpazione e reimpianto</u> <i>Estirpazione e reimpianto con stessa varietà di vite di un vigneto da realizzare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione; - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche. |
| | <p>B2</p> | <p><u>Reimpianto da autorizzazione</u> <i>Reimpianto con esercizio di un'autorizzazione, impiantando sulla stessa o altra particella, la stessa varietà di vite, ma con modifiche al sistema di allevamento;</i></p> |
| | <p>B3</p> | <p><u>Reimpianto anticipato</u> <i>Reimpianto anticipato di vigneto mantenendo la stessa varietà di vite in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche;</i></p> |
| <p>c) – Adeguamento del vigneto</p> <p>che consiste nella razionalizzazione dell'impianto</p> | <p>C</p> | <p><u>Adeguamento</u> <i>Adeguamento del vigneto alla meccanizzazione delle operazioni colturali attraverso la modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente, <u>esclusa l'ordinaria manutenzione.</u></i></p> |

Per le attività di cui alle lettere a) e b) il **“reimpianto”** può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- utilizzando un'autorizzazione al reimpianto in corso di validità, ovvero un ex diritto di reimpianto per il quale il richiedente deve aver attivato la procedura per la conversione in autorizzazione;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in possesso del richiedente;
- estirpando un vigneto in possesso del richiedente ed acquisendo la relativa autorizzazione.

Per effettuare operazioni di reimpianto vigneti non possono essere utilizzate le autorizzazioni di nuovo impianto, concesse ai sensi dell'articolo 64 del Reg. (UE) 1308/2013;

In ogni caso devono essere rispettate le procedure in materia di reimpianti previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per le attività che prevedono l'azione di **estirpazione**, il produttore, successivamente alla notifica di ammissibilità della domanda, deve comunicare l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di intervento, fermo restando il rispetto del termine fissato per i controlli ex-ante al 31 ottobre.

A seguito dell'estirpazione del vecchio vigneto il richiedente è tenuto obbligatoriamente a comunicare al Servizio Territoriale, l'avvenuto estirpo, pena il non riconoscimento dei mancati redditi.

Inoltre, il Servizio Territoriale provvede entro il 31 dicembre dell'anno di estirpo, ad aggiornare lo schedario viticolo e il *“Registro delle superfici estirpate”* nel portale SIAN.

Con l'azione A3 e B3 **“reimpianto anticipato”** si favorisce la *“coesistenza”* del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di tre anni dalla messa a dimora delle viti oggetto di reimpianto e, comunque, non oltre tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori. Tali azioni sono consentite solo qualora il richiedente dimostri di non possedere ex diritti di reimpianto da convertire ovvero autorizzazioni al reimpianto in numero sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

L'impegno del produttore ad estirpare un vigneto in coltura pura di un'equivalente superficie vitata entro il termine di tre campagne, viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa, a favore della Regione Puglia fissata forfettariamente in € 8.000,00 per ettaro, di durata non inferiore a quattro anni rinnovabili automaticamente di sei mesi in sei mesi sino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione che avverrà a seguito dell'accertamento di avvenuta estirpazione delle superfici in coesistenza.

In caso di non estirpazione o di estirpazione parziale del vecchio vigneto entro il termine stabilito, l'importo della fidejussione viene incamerato per intero e la superficie non estirpata è considerata impiantata senza autorizzazione e quindi non in regola con la normativa in materia. Alla superficie che non è stata estirpata si applicano le disposizioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n.1308/2013.

Per detta azione non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito di cui al punto 9 delle presenti disposizioni regionali.

Relativamente all'azione A4 **“sovrainnesto”**, può essere ammesso solo su vigneti:

- in buono stato vegetativo;
- ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 3.000 ceppi ad ettaro;
- di età inferiore o uguale a 15 (quindici) anni.

Infine, per quanto riguarda l'azione C "adeguamento" del vigneto obsoleto a forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione o adeguamento delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione, sono ammesse le seguenti tipologie di azioni:

- modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, ecc.) a forme verticali che mirano ad una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità;
- modifica della forma di allevamento da alberello a forma di allevamento verticale;
- infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione;
- modifica delle strutture di sostegno per adeguarle alla meccanizzazione (pali, fili di ferro) ad esclusione di interventi di mera sostituzione.

Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data prevista dal cronoprogramma indicata dalla ditta nella domanda di sostegno, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali comunicate e riconosciute per le quali è concessa proroga di un'altra annualità che, comunque, non può essere superiore alla validità dell'eventuale autorizzazione all'impianto/reimpianto.

8.1 Azioni non ammissibili

Le seguenti azioni non sono ammissibili a finanziamento:

- impianto di irrigazione;
- semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività;
- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - costruzione di schermi;
 - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione da uccelli per esempio attraverso:
 - copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
 - macchine per spaventare gli uccelli;
 - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento;
- passi carrai (strade poderali/interpoderali) sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto.

9. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Ai sensi del D.M. n. 1411 del 03 marzo 2017, l'importo del sostegno ammissibile per la misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" per la campagna 2020/2021 non può superare 18.000,00 euro ad ettaro.

Ai sensi del DM n. 3843 del 3 aprile 2019 art. 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Qualora

gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti.

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o il sovrainnesto;
- b) contributo ai costi sostenuti per la ristrutturazione e la riconversione del vigneto.

La compensazione delle perdite di reddito può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto;
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale dell'8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

La compensazione finanziaria delle perdite di reddito non può comunque superare l'importo complessivo di 3.000 euro ad ettaro (1.500 euro ad ettaro per sovrainnesto).

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di estirpazione del vigneto oggetto della stessa domanda o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Per le azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate (azioni A1 e B1) l'indennizzo per le perdite di reddito è riconosciuto nella misura complessiva di 3.000 euro ad ettaro, mentre per l'azione che prevede la pratica del sovrainnesto (azione A4) è riconosciuto nella misura complessiva di 1.500 euro ad ettaro.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è riconosciuto in *forma forfettaria* e comunque in misura non superiore al 75% del costo sostenuto (Reg.(CE) n. 1083/2006 - Regioni Obiettivo Convergenza).

La differenza tra il contributo concesso ed il costo complessivo sostenuto per la realizzazione dell'investimento è a carico del richiedente.

Il costo totale ammissibile e il contributo concedibile per le diverse tipologie di intervento e per unità di superficie di intervento (ettaro) con una densità pari a 3.500 ceppi/ettaro, è riportato nella tabella 2.

Il costo sostenuto per la realizzazione degli interventi deve essere giustificato con idonea documentazione contabile (fatture, buste paga) per un importo non inferiore al contributo pubblico spettante sullo stesso.

A seguito di presentazione della rendicontazione finale dei costi sostenuti e della verifica sulla conformità degli stessi da parte dei Servizi Territoriali sarà definitivamente determinato, con riferimento all'importo complessivo delle spese sostenute e giustificate da documenti contabili (*fatture, buste paga*), il contributo pubblico spettante. L'importo dell'anticipo erogato su cauzione e non riconoscibile a seguito della verifica finale sarà oggetto di recupero con le procedure stabilite dall' OP AGEA.

Tabella 2: Costo totale e aiuto pubblico ammissibile per ettaro

| Tipologia Attività | Codice azione | Costo unitario delle opere | | Totale costo unitario | Contributo ammissibile per ettaro | Indennizzo per perdite di reddito | Aiuto concedibile | | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| | | Estirpazione vigneto | Realizzazione interventi spese tecniche comprese | | | | | | | | |
| | | €/Ha | €/Ha | | | | | €/Ha | €/Ha | €/Ha | €/Ha |
| | | | | | | | | | | | |
| Riconversione varietale | A1 | 1.500,00 | 23.500,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| | A2 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | |
| | A3 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | |
| | A4 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | | | | |
| Ristrutturazione | B1 | 1.500,00 | 23.500,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| | B2 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | |
| | B3 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | |
| Adeguamento | C | | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.500,00 | | 8.500,00 | | | | |

10. TIPOLOGIE DI DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Ai sensi del D.M n.1411 del 03 marzo 2017, le modalità applicative della misura, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni sono definite da AGEA Coordinamento e da AGEA OP d'intesa con le Regioni e le Province autonome. Tali modalità consentono di disporre delle informazioni e degli indici di valutazione dell'efficacia della misura da inviare alla Commissione UE, come previsto nel Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura.

Le domande per beneficiare dell'aiuto devono essere presentate secondo le modalità operative stabilite dalle Istruzioni operative O.P. AGEA n. 65 ORPUM - Prot. Uscita n.0045698 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021.

Le tipologie di domande previste sono:

1. domanda di sostegno: va presentata **entro il 30 agosto 2020**, optando per una delle seguenti modalità di erogazione dell'aiuto:

- **con pagamento a collaudo delle opere:** per le operazioni realizzate entro l'anno finanziario cui si riferisce la domanda, il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione delle operazioni previste in domanda;
- **con pagamento anticipato:** erogazione dell'80% del contributo finanziato per l'intera operazione, a condizione che il beneficiario stipuli una polizza fidejussoria a favore dell' OP AGEA, pari al 110% del sostegno stesso.

A tale garanzia si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione UE n. 282/2012. Il saldo del contributo sarà erogato a seguito della presentazione della

domanda di saldo, nei termini previsti, a conclusione dei lavori e successivamente al collaudo delle opere realizzate.

2. domanda di pagamento a saldo:

- nel caso di **“domande a collaudo”** va presentata:
 - **entro il 20 giugno 2021;**
- nel caso di **“domanda con pagamento anticipato”**, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, va presentata:
 - **entro il 20 giugno 2021**, ovvero,
 - **entro il 20 giugno 2022**, ovvero,
 - **entro il 20 giugno 2023**

nei limiti di quanto previsto dal DM n. 3843 del 03 aprile 2019 art. 2 per il pagamento degli aiuti.

Infatti, ai sensi del DM n. 3843 del 03 aprile 2019 art. 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti.

Si precisa che dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- **“Domanda iniziale”;**
- **“Domanda di modifica”**, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

La domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata.

Le domande di sostegno iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato non sono ricevibili.

- ## 3. domanda di variante:
- va presentata, come precisato al punto 18 delle presenti disposizioni, in caso di richiesta di variazione delle opere da eseguire, della variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine, della tipologia di erogazione del contributo (a saldo o con anticipo) o della variazione del beneficiario in caso di subentro.

Per ciascuna campagna vitivinicola, ogni conduttore potrà presentare una sola domanda di sostegno di RRV.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

La sola stampa della domanda e/o la mancanza della sottoscrizione non è prova di presentazione della domanda.

10.1 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista - tecnico agrario, accreditato dalla Regione a seguito di richiesta presentata utilizzando il "modello 2" allegato alle presenti disposizioni regionali e munito di opportuna delega appositamente conferita dal richiedente gli aiuti.
In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN utilizzando il "modello 1" allegato alle presenti disposizioni regionali.
- c) mediante "utente qualificato" che dovrà registrarsi nel sistema informativo;
Per l'utilizzo di tale funzionalità si rimanda a quanto stabilito dall'AGEA OP con le Istruzioni operative n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande, i soggetti accreditati devono fare riferimento al "Manuale dell'utente" pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

Le domande relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021 (*domanda di sostegno, domanda di variante, domanda di pagamento a saldo* come previste dalle Istruzioni operative O.P. AGEA n. 65 del 10/07/2020) devono essere compilate telematicamente tramite l'applicazione nel portale www.sian.it.

Le stesse, corredate di tutti i documenti previsti dalle presenti disposizioni relativamente a ciascuna tipologia di domanda, devono pervenire al Servizio Territoriale competente, a cura del CAA/Libero Professionista/Richiedente - beneficiario, **entro e non oltre il 10° giorno successivo al termine stabilito per la presentazione telematica (stampa e rilascio) della domanda.**

11. DOMANDA DI SOSTEGNO

Nella domanda di sostegno, in ottemperanza a quanto previsto dall' Art.13 del Reg. 1149/2016 sono indicate:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse ossia:
 - **20 giugno 2021** per le *domande a collaudo*;
 - **20 giugno 2021, ovvero, 20 giugno 2022, ovvero, 20 giugno 2023** per le *domande con pagamento anticipato (nei limiti di quanto previsto dal DM n. 3843 del 03 aprile 2019 art. 2 per il pagamento dell'aiuto).*
- i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna attività.

Ai sensi del DM n. 5779 del 22 maggio 2020 il termine ultimo per il rilascio delle domande di sostegno nel portale SIAN è fissato **alle ore 24.00 del giorno 30 agosto 2020**.

La copia cartacea della domanda di sostegno, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal richiedente deve pervenire in plico chiuso alla Regione Puglia presso il protocollo del Servizio Territoriale, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 settembre 2020**.

Alla copia cartacea della domanda di sostegno devono obbligatoriamente essere allegati, pena irricevibilità della stessa, i documenti di seguito precisati:

1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. ricevuta di attestazione di invio telematico della domanda di sostegno;
3. elenco completo della documentazione trasmessa, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico incaricato (CAA/Libero Professionista) che ne effettua la trasmissione;
4. dichiarazione di assenso del/i proprietario/comproprietari delle superfici oggetto di domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti (redatta secondo il modello "Allegato 5" alle Istruzioni operative O.P. AGEA n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021);
5. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante il proprio domicilio di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda di sostegno ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012.

Si precisa che l'Organismo Pagatore e l'Amministrazione Regionale utilizzeranno l'indirizzo PEC indicato dal richiedente in domanda di sostegno ai fini delle successive comunicazioni degli esiti della ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità, nonché di ulteriori adempimenti amministrativi e, pertanto, l'indirizzo PEC dovrà essere attivo fino a chiusura del procedimento amministrativo (comunicazione di svincolo della polizza fideiussoria da parte di AGEA OP);

6. relazione tecnica a firma di un tecnico agrario abilitato e sottoscritta dal richiedente, in cui è riportato:
 - a. **cronoprogramma** relativo la tempistica di realizzazione delle singole azioni previste per singola attività, che è vincolante ai fini della gestione finanziaria delle risorse;
 - b. descrizione dettagliata delle singole azioni proposte precisando il relativo costo previsto per singola attività, le varietà di uve da sostituire e da impiantare, la densità e sesto di impianto, la forma di allevamento, i riferimenti catastali delle superfici oggetto dell'eventuale estirpazione e di quelle oggetto di reimpianto;
 - c. le azioni da realizzare in ogni singolo esercizio finanziario, la superficie interessata da ogni operazione/attività, il relativo computo metrico e il termine ultimo di esecuzione dei lavori, sia che trattasi di *domande a collaudo* che di *domande con pagamento anticipato*;
 - d. planimetria in scala 1:2000 con rappresentazione grafica dell'impianto di vigneto da realizzarsi nell'ambito del progetto.
7. copia del titolo di possesso dei terreni condotti in proprietà/affitto/usufrutto sui quali devono essere realizzate le opere di ristrutturazione e riconversione del vigneto;
8. dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione (ovvero di non iscrizione, nei casi previsti) al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (redatta secondo i modelli di cui all' "Allegato 1a" e "Allegato 1b" alle Istruzioni operative OP AGEA n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021);

9. dichiarazioni sostitutive di certificazione della comunicazione antimafia e dei familiari conviventi (redatte rispettivamente secondo i modelli di cui all' "Allegato 2" e "Allegato 3" alle Istruzioni operative OP AGEA n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021);
10. copie delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione del vino e/o mosto, di cui al Reg. (CE) n. 436/2009, riferite alle unità vitate oggetto dell'intervento ed alle due campagne vitivinicole antecedenti quella di presentazione della domanda RRV (campagne 2018/2019 e 2019/2020).
In caso di nuovo conduttore rispetto alle due campagne indicate è obbligatorio che il richiedente dichiari, ai sensi DPR 445/2000, gli estremi identificativi (CUAA) del soggetto che ha presentato le due precedenti dichiarazioni vitivinicole, riferite alle unità vitate oggetto dell'intervento.
Dal presente obbligo sono esonerate le aziende agricole non vitate che richiedono il sostegno esercitando autorizzazioni al reimpianto in portafoglio.
11. nei casi di Azioni A2 e B2 "*Reimpianto da Autorizzazione*", copia dell'autorizzazione al reimpianto in corso di validità ovvero copia della richiesta presentata al Servizio Territoriale competente ai fini della conversione di un ex diritto al reimpianto in autorizzazione;
12. nei casi di Azioni A1 e B1 "*Estirpazione e reimpianto*", copia della richiesta di estirpazione presentata al Servizio Territoriale competente, corredata di planimetria in scala 1:2000 delle superfici vitate da estirpare e asseverazione con allegata documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, delle caratteristiche del vigneto da estirpare (superficie, anno d'impianto, sesto d'impianto e forma di allevamento);
13. dichiarazione del richiedente, ai sensi del DPR 445/2000, riportante - con riferimento all'intera azienda agricola condotta e come risultante dal fascicolo aziendale - tutti i dati di cui al punto 1 delle "*Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura*" approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicata nel BUPR n.109 del 07/08/2013 e di seguito elencati:
 - la tipologia di colture praticate in azienda e la relativa superficie mediamente utilizzata, nonché l'eventuale presenza e consistenza di allevamenti;
 - il fabbisogno annuo di lavoro aziendale calcolato in relazione a quanto sopra e sulla base dei parametri della DDS n.356/2007;
 - il numero di ULA impiegate in azienda nell'anno precedente;
 - il numero di ULA familiari impiegate mediamente nell'attività aziendale;
 - eventuali cause, tra quelle riportate ai punti seguenti, a giustificazione del mancato rispetto della congruità;
14. copia della documentazione prevista dall'art.2, comma 4, della Legge regionale n. 28/2006 recante "*Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*" (copia della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga/DMAG) ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di esonero, nei casi previsti;
15. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante l'impegno a rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 "*Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*" e dal Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009 ed a rispettare il "*requisito di congruità*" di cui alle "*Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura*" approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013 negli anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno e sino alla scadenza degli impegni previsti;
16. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante l'impegno a richiedere, ai sensi della normativa vigente, le previste autorizzazioni nel caso di interventi ricadenti negli ambiti territoriali individuati come zone pSIC, ZPS, Parchi e Riserve Naturali;

17. autocertificazione del richiedente, in cui si attesta il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD), indicando obbligatoriamente il numero di posizione contributiva INPS (*al fine della conferma del punteggio di cui al successivo punto 12, criterio 1 della tabella 3, dichiarato in domanda*).
18. certificazione rilasciata dal presidente del Consorzio di Tutela riconosciuto ai sensi del D. Lgs. 61/2010 e L.238/2016 attestante l'iscrizione del richiedente al medesimo (*al fine della conferma del punteggio di cui al successivo punto 12, criterio 3 della tabella 3, dichiarato in domanda*).
19. copia dell'ultima *Notifica di attività con metodo biologico* rilasciata sul portale www.biologicopuglia.it (*al fine della conferma del punteggio di cui al successivo punto 12, criterio 5 della tabella 3, dichiarato in domanda*).

Nel caso di richiedente nella forma di società o cooperativa agricola di conduzione deve allegare anche:

- ✓ copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, con relativa copia conforme del verbale dell'organo societario (ove previsto) o dichiarazione dei soci in cui sia riportata l'approvazione dell'iniziativa e la delega al rappresentante legale a presentare domanda di sostegno ai sensi della misura.

Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">OCM Vino - campagna 2020/2021</p> <p style="text-align: center;">Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"</p> <p>Ditta Richiedente: _____</p> <p>Indirizzo: _____</p> <p>Città: _____</p> <p>Domanda di sostegno n.: _____</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">NON APRIRE</p> | <p style="text-align: center;">Alla REGIONE PUGLIA</p> <p style="text-align: center;">Servizio Territoriale di _____</p> <p style="text-align: center;">Via _____</p> <p style="text-align: center;">Cap _____ Città _____</p> |
|---|---|

12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente deve obbligatoriamente dichiarare nella domanda di sostegno i punteggi cui ha diritto in base ai criteri indicati nella sottostante tabella 3 "*Criteri di selezione*", ovvero dichiarare che non ha diritto ad alcun punteggio.

Tabella 3: Criteri di selezione

| | | Descrizione criteri | Punteggio |
|---|---|--|-----------|
| Tipologia del Richiedente | 1 | Richiedente iscritto nella gestione previdenziale come imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto (CD) . | 10 |
| | 2 | Richiedente giovane imprenditore agricolo E' considerato giovane imprenditore il soggetto che ha un'età non superiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del bando. Tale età deve essere posseduta: - per le ditte individuali, dal titolare; - per le società di persone, da almeno i 2/3 dei soci (con riferimento ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice); - per le società cooperative da oltre il 50% dei soci nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società; per le società di capitali, dai soci che complessivamente hanno sottoscritto oltre il 50% del capitale sociale, nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società e dall'Amministratore della stessa. | 5 |
| | 3 | Richiedente iscritto ad un Consorzio di Tutela di vini DOP riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 61/2010 e L. 238/2016 | 5 |
| Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate | 4 | Operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti (ad esclusione delle sole attività c) <i>adeguamento</i>) con l'impiego esclusivo (100%) dei seguenti vitigni autoctoni riconosciuti con DGR n. 1390/2009 e s.m.i. con DGR n.2235/2014: <i>Aglianico n.; Aleatico n., Bianco di Alessano b., Bombino bianco b., Bombino nero n., Fiano b., Greco, Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Negro Amaro n., Primitivo n., Uva di Troia n., Verdeca b., Moscatallo selvatico b., Falanghina b., Pampanuto b., Malvasia n., Malvasia Bianca di Candida b., Francavilla b., Impigno b., Notardomenico n., Ottavianello n., Susumaniello n.; Antinello b.; Marchione b.; Maresco b.; Minutolo b.; Somarello rosso n.</i> | 15 |
| | 5 | Produzioni biologiche Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori che hanno applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al Reg.(CE) n. 834/2007 del Consiglio e al Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni, senza alcuna sospensione, prima di presentare la richiesta. | 5 |
| | 6 | Produzioni vitivinicole DOP. Aziende che nella precedente campagna vitivinicola (2018/2019) hanno rivendicato a DOP almeno il 50% del totale della propria produzione lavorata. | 5 |

Si specifica che i criteri di selezione di cui alla tabella 3 sono stati condivisi dal Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale nella seduta del 07/05/2018.

I requisiti soggettivi di cui innanzi devono essere posseduti alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni nel BURP.

Per le domande che conseguiranno lo stesso punteggio è data la priorità ai richiedenti con età anagrafica minore.

In particolare si fa riferimento all'età anagrafica posseduta:

- dal titolare nel caso di persone fisiche;
- dal rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.

13.ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

La Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, attraverso i propri Servizi, nel rispetto di quanto stabilito dalle Istruzioni operative OP AGEA n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021, effettua i controlli di ricevibilità e le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno presentate.

13.1 Verifiche di ricevibilità delle domande di sostegno

I Servizi Territoriali accertano:

- la presentazione e la ricezione della domanda di sostegno, entro i termini stabiliti al punto 11;
- la regolare sottoscrizione della domanda di sostegno cartacea da parte del richiedente;
- la presenza, a corredo della domanda di sostegno, della documentazione obbligatoria riportata al punto 11.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate, una sola volta, su richiesta del responsabile del procedimento, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b della legge 241/90 e s.m.i.

Sono "irricevibili" le domande:

- presentate telematicamente oltre i termini stabiliti dal presente bando;
- prive della firma autografa del richiedente o del rappresentante legale sulla copia cartacea della domanda di aiuto;
- il cui plico cartaceo contenente la domanda di sostegno sia non sia pervenuto al Servizio Territoriale o sia pervenuto oltre i termini stabiliti dal presente bando.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono documentati da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

13.2 Ammissibilità: controllo tecnico - amministrativo

I Servizi Territoriali effettuano entro il **31 dicembre 2020** le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno risultate ricevibili.

Tali verifiche riguardano la corretta attribuzione dei specifici punteggi dichiarati nella domanda di sostegno, l'esame di merito della documentazione allegata, nonché il possesso dei requisiti di accesso ai benefici.

In caso di non conformità dei punteggi dichiarati in domanda il responsabile del procedimento comunica al titolare della domanda di sostegno, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, a mezzo PEC o raccomandata A/R la decurtazione dei punteggi non correttamente dichiarati e la rideterminazione del punteggio complessivo precisando la relativa motivazione.

Conseguentemente la domanda è collocata nella graduatoria regionale delle domande di sostegno in base al punteggio conseguito a seguito delle verifiche. Tale circostanza può determinare l'esclusione della domanda dall'istruttoria tecnico-amministrativa.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la domanda è ritenuta "non ammissibile"; prima dell'approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, il responsabile del procedimento comunica, al titolare della domanda di

sostegno, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, a mezzo PEC o raccomandata A/R, l'esito negativo della verifica, precisando la relativa motivazione.

Le domande "non ammissibili" non sono incluse nella graduatoria regionale delle domande di sostegno.

I Servizi Territoriali in questa fase dell'istruttoria possono richiedere eventuali chiarimenti e documentazione integrativa ritenuta utile per la corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

Nel caso si dovesse rendere necessario un controllo in loco, i Servizi Territoriali provvedono all'effettuazione ai fini della definizione dell'istruttoria.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

I Servizi Territoriali selezionano, altresì, con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale gli stessi sono tenuti ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

13.2.1. Ammissibilità: controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per Regione, per il quale l'AGEA opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE 1150/2016, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 dello stesso regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «*rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale*» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite). Per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate a partire dal **31 ottobre 2020**, salvo convocazione in contraddittorio notificata alla ditta da parte di AGEA OP per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

Non sono considerati ammissibili:

- vigneti impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell'art 2 paragrafo 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 44 del regolamento di esecuzione 1150/2016.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, che l'Ente istruttore può consultare sul portale SIAN.

Gli esiti di ammissibilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dei Servizi Territoriali.

Le domande di sostegno che superano positivamente tutte le verifiche innanzi dette, conseguono esito favorevole per l'istruttoria tecnico-amministrativa.

L'esito positivo delle verifiche di ammissibilità della domanda non costituisce "atto di concessione del finanziamento" che resta, in ogni caso, subordinato all'approvazione della finanziabilità a seguito della graduatoria regionale delle domande finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo assegnate alla regione Puglia per la campagna 2020/2021.

14.FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE DI AMMISSIBILITA'

La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, con apposito provvedimento, prende atto degli esiti dell'istruttoria espletata per le tutte le domande di sostegno e approva la graduatoria regionale di ammissibilità entro il **15 febbraio 2021** nel rispetto della tempistica stabilita dal D.M. n. 5779 del 22 maggio 2020.

A parità di punteggio conseguito a seguito delle verifiche tecnico-amministrative avranno precedenza i richiedenti con età anagrafica minore.

In particolare si farà riferimento all'età anagrafica posseduta:

- dal titolare nel caso di persone fisiche;
- dal rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.

La pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno dell'inserimento in graduatoria, del punteggio conseguito a seguito delle verifiche, nonché di altri eventuali adempimenti a loro carico.

15.FINANZIABILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con appositi provvedimenti ammette a finanziamento nel rispetto della graduatoria unica regionale di ammissibilità, le domande di sostegno, in relazione alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2020/2021.

I provvedimenti di concessione degli aiuti saranno pubblicati sul portale istituzionale www.regione.puglia.it e sul sito www.filiereagroalimentari.regione.puglia.it (*Misure Piano Nazionale di Sostegno/misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2020-2021*).

I Servizi Territoriali comunicano ai richiedenti a mezzo PEC o raccomandata A/R, entro i 30 giorni successivi all'implementazione della check list di finanziabilità, l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno (*comunicazione di concessione del finanziamento*).

Nella *comunicazione di ammissione a finanziamento* è precisata la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo, che deve tener conto del cronoprogramma

delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo delle autorizzazioni al reimpianto.

16.ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI AI FINI DEL PAGAMENTO DELL'AIUTO

I richiedenti ammessi a finanziamento, ai fini dell'erogazione del sostegno, devono porre in essere gli adempimenti di seguito riportati in relazione alla tipologia di domanda presentata.

16.1 Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria

16.1.1. Attestazione inizio lavori

Ai fini della liquidazione in forma anticipata dell'aiuto, i richiedenti ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale l'attestazione di inizio lavori, **entro il termine del 15 aprile 2021**, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolari n. 26 del 28/04/2009 e s.m.i., unitamente ad apposita garanzia fideiussoria stipulata a favore dell'OP AGEA.

16.1.2. Garanzie fideiussorie ed Enti garanti

La garanzia può essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Inoltre, in ossequio alla Delibera commissariale n. 2275 del 22/12/1999, l'OP AGEA non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche.

L'AGEA OP, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione. Tale procedura è stabilita al punto 18.2 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021, cui si rinvia.

L'AGEA OP non ritiene valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di sostegno con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da Enti garanti esclusi o che risultino non conformi.

Le garanzie emesse da Enti garanti non riconosciuti da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente.

Le garanzie regolarmente sottoscritte e complete delle rispettive conferme di validità, devono pervenire in originale all'OP AGEA, unitamente agli elenchi regionali di liquidazione, entro i termini stabiliti dalle Istruzioni O.P. AGEA n.65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021.

16.2 Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo

16.2.1 Presentazione domanda

Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data prevista dal cronoprogramma indicata dalla ditta nella domanda di sostegno, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali comunicate e riconosciute (c.f.r punto 22 delle presenti disposizioni) per le quali è concessa proroga di un'altra annualità. Si

precisa che dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 1149/2016 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita **domanda di pagamento a saldo** che:

- nel caso di **"domande a collaudo"** va presentata **entro il 20 giugno 2021**;
- nel caso di **"domanda con pagamento anticipato"**, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, va presentata:
 - **entro il 20 giugno 2021**, ovvero,
 - **entro il 20 giugno 2022**, ovvero,
 - **entro il 20 giugno 2023**nei limiti di quanto previsto dal DM n. 3843 del 03 aprile 2019 art. 2 per il pagamento dell'aiuto;

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN. Nella fase di rilascio della domanda di sostegno, sul portale Sian, sarà obbligatorio contrassegnare i seguenti documenti:

- planimetrie dettagliate di ciascuna attività realizzata;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla conduzione di terreni demaniali;
- eventuale autocertificazione per lavori effettuati in economia (i relativi importi dovranno essere inseriti nella pagina Sian "fatture e spese in economia");
- copia fatture spese sostenute (gli estremi delle fatture e i relativi importi dovranno essere inseriti nella pagina Sian "fatture e spese in economia");
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- relazione tecnica a firma di un tecnico agrario abilitato e sottoscritta dal richiedente (cronoprogramma relativo la tempistica di realizzazione delle singole azioni previste per singola attività, descrizione singole azioni proposte);
- ricevuta di attestazione di invio telematico della domanda di sostegno.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

La copia cartacea della domanda di saldo, stampata e sottoscritta dal richiedente, deve pervenire al Servizio Territoriale, a cura del CAA/Libero Professionista/Richiedente - beneficiario, **entro e non oltre il 10° giorno successivo** al predetto termine stabilito per la presentazione telematica (*stampa e rilascio*) della domanda.

Alla domanda di saldo, deve essere allegata la seguente documentazione:

- elenco completo della documentazione allegata alla domanda;
- relazione tecnica a firma di un tecnico agrario abilitato e sottoscritta dal richiedente, nella quale si dettaglia:
 - la tempistica di realizzazione delle singole azioni previste per singola attività, nel rispetto del cronoprogramma presentato;
 - il computo metrico con l'indicazione dei lavori effettuati e la descrizione delle singole attività ed azioni realizzate, precisando i relativi costi, le varietà di uve impiantate, la densità e sesto di impianto, la forma di allevamento, i riferimenti catastali delle superfici oggetto dell'eventuale estirpazione e quelle oggetto di reimpianto;
 - il quadro economico consuntivo delle opere;

- planimetria dettagliata di ciascuna attività realizzata (*impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – miglioramento delle tecniche di coltivazione – ecc.*) in scala 1:2000;
- documenti giustificativi dell'intera spesa:
 - copia delle fatture elettroniche emesse in apposito formato definito "XML" (Extensible Markup Language) registrate e fiscalmente in regola, debitamente quietanzate;
 - dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000;
 - buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
 - documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare o con idonee macchine/attrezzature aziendali;
- copia degli atti di pagamento;
- copia del registro IVA degli acquisti;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da un tecnico agrario abilitato e dall'impresa beneficiaria, relativa ai lavori direttamente eseguiti dall'imprenditore e/o dai componenti del nucleo familiare o con l'utilizzo di idonee macchine e attrezzature aziendali. Tale dichiarazione deve attestare:
 - la tipologia dei lavori effettuati;
 - le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione, la disponibilità degli stessi a livello aziendale e l'idoneità per le operazioni effettuate;
 - il numero di giornate lavorative prestate per la realizzazione degli interventi ed i soggetti interessati;

la dichiarazione deve essere, altresì, supportata da "time-sheet" sottoscritto dal titolare dell'impresa beneficiaria e dal tecnico/direttore dei lavori dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nel progetto sul totale delle ore rese da parte del personale.
- dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere eseguite da manodopera aziendale e/o extra aziendale, attestante il numero di giornate lavorative impiegate e la tipologia dei lavori effettuati;
- autocertificazione di regolarità contributiva riportante i riferimenti di iscrizione agli enti INPS ed INAIL in cui si dichiara di essere in regola con le rispettive posizioni assicurative;
- certificazione sanitaria e varietale del materiale utilizzato, rilasciata da vivai autorizzati;
- copia dei nulla osta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove pertinente e nel caso non siano stati precedentemente prodotti, o dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta da professionista abilitato, attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione.

In considerazione del fatto che tutte le fatture emesse dal 1 gennaio 2019 dovranno essere in formato elettronico, si evidenzia che la fattura elettronica dovrà essere compilata dal fornitore il quale indicherà, oltre i dati obbligatori ai fini Iva, anche la quantità e tipologia del bene nel dettaglio oltre l'oggetto della fattura; in sintesi tutte le procedure in essere per la fattura analogica ora saranno riportate nella fatturazione elettronica. Assume rilievo la parte afferente ai riferimenti che prima potevano essere riportati nelle fatture anche dallo stesso beneficiario e che ora dovranno essere

obbligatoriamente riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica.

Nello specifico, il fornitore dovrà essere informato che nella fase di compilazione della fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura "**Reg. UE n. 1308/2013 art 46) – OCM Vino RRV (PNS) campagna 2020/2021**". La Fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell'ambito di altri regimi di aiuti. La conservazione elettronica è un processo regolamentato dal Codice dell'Amministrazione Digitale che garantisce di non perdere le fatture, di consultarle in ogni momento e di recuperare in qualsiasi momento l'originale.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi (buste paga) con le seguenti modalità:

- bonifico bancario;
- ricevute bancarie (RiBa);
- carta di credito.

Il pagamento deve essere effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

Al fine di adempiere l'obbligo, ai sensi del Reg. UE n.1308/2013, Reg. UE n.1149/2016 e Reg. UE 1150/2016, di comunicazione degli anticipi percepiti, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo, il richiedente è tenuto alla compilazione sul portale SIAN della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Il Servizio Territoriale dovrà procedere alle verifiche di ricevibilità delle domande di saldo, compilando un'apposita check list su portale SIAN.

Le domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta:

1. per le domande di sostegno con *pagamento a collaudo*, la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
2. per le domande di sostegno con *pagamento in forma anticipata*, l'incameramento della garanzia connessa.

Nei casi 1 e 2 è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In tal caso il Servizio Territoriale comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo PEC/raccomandata entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione, immettendo nel portale SIAN i relativi dati.

16.2.2. Verifica delle opere realizzate

L'OP AGEA effettua i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo, aggiornando i dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo e riportandone gli esiti del collaudo sul portale SIAN.

16.2.3. Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata circolare. Tale misurazione, conforme all'art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo punto 23;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte del Servizio Territoriale di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dall'OP AGEA ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione. Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere presi in considerazione.

16.3. Elenchi di liquidazione regionali

La Regione, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di *pagamento a saldo* e delle domande di sostegno con richiesta di *pagamento anticipato* istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto.

I suddetti elenchi vengono trasmessi all'OP AGEA secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per la presentazione da parte della Regione degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono stabiliti dalle Istruzioni operative n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021.

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall'OP AGEA, nel rispetto di quanto stabilito dalle Istruzioni operative n. 1 prot. N. UMU.2016.8 dell'11 gennaio 2016 "Nuova procedura telematica per l'accreditamento degli ordinativi di pagamento in Banca d'Italia".

Ai sensi dell'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, OP AGEA provvede a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale in via informatica.

17. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute e giustificate da documentazione contabile per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi (pali, fili, tiranti, barbatelle ecc.) e per la realizzazione a regola d'arte delle operazioni di ristrutturazione, riconversione e adeguamento del vigneto (lavori preparazione del terreno, montaggio struttura di sostegno, ecc...).

Si precisa che l'impianto ad *alberello pugliese* è caratterizzato dalla totale assenza della struttura di sostegno e, pertanto, nel caso di azioni che prevedono tale forma di allevamento il costo relativo all'acquisto di pali, fili, tutori, ecc. non è ammissibile agli aiuti.

Come previsto dal Piano Nazionale di Sostegno (PNS 2019/2023) è prevista la possibilità di svolgere attività eseguite "in proprio" ("in economia"), sotto forma di prestazioni di lavoro.

A tale riguardo si precisa che dette attività sono ammesse solo se conformi all'art. 45 del Reg. (UE) 2016/1149 della Commissione.

Per tali lavori direttamente eseguiti dal richiedente e/o dai componenti del nucleo familiare o con l'utilizzo di idonee macchine e attrezzature aziendali in ogni caso dovrà essere presentata a supporto degli stessi idonea documentazione probatoria (*time sheet*).

18. DOMANDA DI VARIANTE

Sono ammissibili, per comprovati motivi di ordine tecnico non individuabili all'atto della presentazione della domanda o per sopravvenute cause di forza maggiore, richieste di variante relative alle opere da eseguire riportate nel campo "Allegato 2" della domanda di sostegno e di seguito precisate:

1. cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di coltivazione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (**nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nel campo "Allegato 1" della domanda di sostegno**);
2. cronoprogramma delle attività da portare a termine, solo per le domande di sostegno con richiesta pagamento anticipo, fino al massimo della terza annualità e compatibile con l'eventuale scadenza dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata;
3. tipologia di erogazione del contributo;
4. variazione del beneficiario per subentro.

Non sono ammissibili richieste di variante che possono determinare un aumento degli importi di contributo richiesti con la domanda iniziale, né quelle che comportano un aumento di superficie o una variazione del punteggio richiesti nella domanda.

La compilazione e presentazione della domanda di variante, analogamente alla domanda iniziale, è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

La copia cartacea della domanda di variante va presentata al Servizio Territoriale competente, **entro e non oltre il 10° giorno successivo** al termine stabilito per la presentazione telematica (*stampa e rilascio*) della domanda, prima della realizzazione dell'intervento.

L'ente istruttore dovrà procedere alla ricevibilità della domanda ed effettuare l'istruttoria della stessa, verificando, tra l'altro, il rispetto delle disposizioni previste dal bando. A conclusione dell'istruttoria, entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante, sarà comunicato al beneficiario l'eventuale autorizzazione o diniego alla variante. Le modifica del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della Regione per l'esercizio finanziario coinvolto. Gli impianti vitati che all'atto del collaudo risulteranno difformi da quanto ammesso in domanda di sostegno o di variante autorizzata dal Servizio Territoriale competente, non sono ammissibili all'aiuto. In caso di varianti realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dal Servizio Territoriale, sarà avviato il procedimento di decadenza e revoca del beneficio assegnato, con il recupero delle somme già concesse in via anticipata.

Le domanda di variante di cui ai punti 1 e 2 possono essere presentate solo a seguito della chiusura della fase di ammissibilità, devono essere presentate ed autorizzate prima della realizzazione dell'intervento e comunque devono essere rilasciate informaticamente almeno 90 gg prima della scadenza ultima di presentazione della domanda di saldo (20 marzo dell'anno di presentazione domanda di saldo)

La domanda di variante, di cui al punto 3, deve essere rilasciata informaticamente prima della comunicazione di finanziabilità e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda di sostegno.

La domanda di variante, di cui al punto 4, deve essere rilasciata informaticamente non **oltre il 20 gennaio** dell'anno di presentazione del saldo.

La domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata al seguente iter:

- 1) invio della domanda al Servizio Territoriale competente per il territorio entro i termini stabiliti;
- 2) preautorizzazione da parte del Servizio Territoriale competente per il territorio e comunicazione ad entrambe le ditte;
- 3) in caso tipologia di pagamento in anticipo e domanda di variante rilasciata successivamente alla costituzione della garanzia, rilascio dell'appendice di subentro alla polizza e consegna al Servizio Territoriale competente per territorio (con trasferimento degli impegni);
- 4) trasferimento dei terreni sul fascicolo del subentrante;
- 5) lavorazione della polizza/appendice di subentro;
- 6) autorizzazione definitiva al subentro.

20. MODIFICHE MINORI

Per "Modifiche Minori" si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità. Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma d'allevamento) ;
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

Dette modifiche devono essere comunicate al Servizio Territoriale competente, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione del modello di cui all' "Allegato 9" alle Istruzioni operative O.P. AGEA n. 65 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021.

Per la compilazione del modello "Allegato 9" l'OP AGEA mette a disposizione una procedura informatica sul portale SIAN.

Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'Allegato 9 deve essere stampato, firmato ed inviato al Servizio Territoriale competente per territorio entro il termine di 5 giorni solari.

21. RINUNCIA ALL'AIUTO

Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzione dei lavori, può presentare rinuncia alla domanda di sostegno, in forma telematica sul portale SIAN, fino a che per la domanda non è stata implementata la finanziabilità informatica da parte del Servizio territoriale.

Successivamente a tale fase, il beneficiario può comunicare la rinuncia all'aiuto, tramite PEC o raccomandata A\R inviata al Servizio territoriale.

Il Servizio territoriale può revocare la domanda di sostegno per istanza del produttore sino ad avvenuta presentazione della domanda di saldo e comunque non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo.

Il Servizio territoriale procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (PEC o Raccomandata A\R).

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 22, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

22. COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi del Reg. UE 640/14 art.4, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, può essere presentata dal beneficiario apposita comunicazione allegando la documentazione prevista al punto 17 delle Istruzioni operative n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021, ai fini del riconoscimento delle stesse.

Il Servizio Territoriale a seguito di istruttoria dell'istanza, può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati nel Reg. UE 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

21.1 Subentro in caso di decesso

Nel caso in cui la comunicazione riguardi il decesso del titolare di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, ed il beneficiario deceduto abbia già presentato apposita garanzia, si seguono le procedure descritte al punto 17.1 delle Istruzioni operative n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021, cui si rinvia.

23. RECUPERI E PENALITA'

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80% dell'aiuto ammesso per l'intera operazione, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato *se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:*

- a) *non supera il 20%*, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) *supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%*, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) *supera il 50%*, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di pagamento anticipato,

se la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%;

- se viene presentata una rinuncia post pagamento;
- se viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti,

per tutti e tre i casi si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%. Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti il beneficiario, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

Nel caso in cui:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%

- viene presentata una rinuncia post pagamento
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti

il beneficiario non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

24. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria e comunicati alla Regione Puglia con le modalità previste dalle disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo e dalle presenti disposizioni regionali di attuazione.

Il conduttore dovrà altresì presentare per tali superfici vitate, ai fini delle verifiche regionali previste dal D.M. 16 dicembre 2010, la richiesta di idoneità alla produzione dei relativi vini DOCG/DOP/IGP, con le modalità stabilite dalla Regione e dall'AGEA.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 "*Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*" e dal Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009;
- rispettare il "*requisito di congruità*" di cui al successivo punto 25 delle presenti disposizioni negli anni successivi alla presentazione della domanda e sino alla scadenza degli impegni previsti;
- non effettuare variazioni a quanto richiesto con la domanda di sostegno, senza la preventiva autorizzazione del Servizio Territoriale;
- non modificare la destinazione colturale delle unità vitate oggetto degli interventi approvati e finanziati, fatto salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore, prima che siano trascorsi cinque anni dall'accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi;
- comunicare per iscritto al Servizio Territoriale la data di inizio lavori, secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni;
- presentare successiva domanda di pagamento a saldo per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, corredata della documentazione richiesta per l'esigibilità della spesa;
- comunicare per iscritto al Servizio territoriale, entro 15 giorni solari a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui è rimasto vittima, unitamente alle relative prove;
- portare a termine nei tempi stabiliti tutte le opere previste dalla presente domanda, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere opportunamente documentate;
- restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora l'OP AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio previsto dal Reg.(CE) 1306/2013;
- comunicare, in caso di pagamento anticipato, gli importi delle spese sostenute e l'ammontare degli anticipi non utilizzati, così come previsto dal D.M. n. 4615 del 5 agosto 2014 e s.m.i.;

L'inosservanza degli impegni assunti da parte del beneficiario comporta la decadenza parziale o totale dall'aiuto concesso, con l'obbligo di restituzione del contributo erogato oltre agli interessi previsti per legge, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

25. DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE

I soggetti beneficiari degli aiuti dovranno essere in regola ed impegnarsi a rispettare le seguenti disposizioni:

- Legge regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009;
- Regolarità contributiva.

In particolare con riferimento al Regolamento Regionale n.31 del 27/11/2009, si specifica che:

Art.2, comma 1

"È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;*
- b) dagli uffici regionali;*
- c) dal giudice con sentenza;*
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

Art.2, comma 2

“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.

Con DGR n.2506/2011, la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. n.26 ottobre 2006 n. 28 recante “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” stabilendo che nel settore agricolo la valutazione di congruità della manodopera occupata abbia luogo impiegando le tabelle recanti il “fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per capo di bestiame adulto allevato” di cui alla Determinazione dirigenziale del Settore Alimentazione n.356/2007, pubblicata nel BURP n.132 del 20/09/2007.

In applicazione della DGR n.2506/2011, al momento di presentazione della domanda di sostegno il richiedente deve indicare i dati di cui al punto 1 delle “Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura” approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicate nel BUPR n.109 del 07/08/2013.

La concessione dell'aiuto è condizionata al possesso del *requisito di congruità* con l'impegno da parte dell'impresa beneficiaria a mantenerlo negli anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno e sino alla scadenza degli impegni previsti.

26. CONDIZIONALITA'

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni previste in materia di condizionalità dal Reg. (CE) 1306/2013. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (CE) 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

27. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI

Ai sensi del Decreto Dipartimentale MIPAAF del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre;

- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancor utilizzati.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l'applicazione di una penalità pari all'1% del valore dell'anticipo ricevuto.

28. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

La Comunicazione Antimafia è un documento che attesta/ certifica la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011. Tra le cause che possono precludere il rilascio della comunicazione antimafia sono:

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione;
- le condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p..

L'informazione antimafia è un documento che attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che potrebbero influire sulle decisioni societari e imprenditoriali.

Per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di richiesta della comunicazione antimafia e dell'informativa antimafia, ai sensi della normativa vigente, si rinvia a quanto precisato al punto 27 delle Istruzioni operative n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021.

29. RICORSI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.

Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre sia avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.

Il ricorso deve essere presentato con marca da bollo.

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente al Servizio territoriale competente che ha curato l'istruttoria tecnico-amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

30. DEMARCAZIONE PSR - OCM VINO

Sono esclusi dal finanziamento del PSR i reimpianti di vigneti, per cui è assicurata la linea di demarcazione degli interventi tra PSR e OCM.

I nuovi impianti finanziabili con il PSR 2014/2020 sono quelli derivanti dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.64 del Reg. UE 1308/2013.

31. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo all'ammissibilità all'aiuto per la misura degli Ristrutturazione e riconversione vigneti è il Servizio Territoriale competente, salvo diversa disposizione per delega.

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto da Reg. (UE) n. 1308/2013 - art. 46 è l'Ufficio Domanda Unica e OCM di Agea Organismo Pagatore.

32. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia nonché, con riferimento alle procedure stabilite da AGEA per il pagamento degli aiuti, al *"Manuale delle procedure inerente le attività di controllo delegate da OP AGEA alle Regioni – Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti"* ed alle Circolari applicative emanate dalla stessa AGEA, nonché a quanto previsto dal *Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e AGEA per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande OCM vitivinicolo prot.n.0007576 del 31/05/2016 e ss.mm.ii.*

Modello 1: Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare N. SAURO 45/47
70121 BARI

n.cava@regione.puglia.it

| | |
|---------|---|
| Oggetto | OCM Vino - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" campagna – 2020/2021 RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE SIAN |
|---------|---|

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____, residente in _____

via _____ n° _____ - CAP _____ CF: _____.

TEL. _____ cell. _____ Email: _____ PEC _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo _____ Prov. _____

CHIEDE

- CREDENZIALI** (1) all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti", inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, lì _____

Timbro e firma

Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

- (1) La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.

REGIONE PUGLIA

SERVIZIO TERRITORIALE DI _____

| | |
|---------|--|
| Oggetto | OCM Vino - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" campagna 2020/2021 Richiesta: AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di sostegno |
|---------|--|

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____ CF: _____.

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____

essendo stato autorizzato, giusta delega allegata, dalle Ditte di seguito indicate con i rispettivi CUAA, alla presentazione delle domande di sostegno relative alla misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" - **campagna 2020/2021:**

CHIEDE

a codesto Servizio Territoriale di _____

L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati (piano di coltivazione) ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul portale SIAN.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- **Elenco Ditte – CUAA**
- **Mandato/delega n° _____ Ditte**
- **Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA**

Delega- Autorizzazione

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____ P.IVA : _____

CUAA: _____.

DELEGA

Il Dott. Agr. /Per. Agr./Agr. _____

nato a _____ il _____, residente in _____

via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____.

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____,

nella sua qualità di tecnico incaricato

AUTORIZZA

alla **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda relativa alla misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" - **campagna 2020/2021.**

Lo stesso all'accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati, per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda ristrutturazione e riconversione vigneti per la **campagna 2020/2021.**

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dalla L. 675/1996.

_____ li _____

Firma

Allegati:

- **Documento di riconoscimento**
- **Revoca dal precedente tecnico o CAA**

